

Via Durini 27  
I - 20122 Milano

T +39 02 77803 1  
E mail@jenny.it  
www.jenny.it

P.IVA 12908840155

Milano, 6 giugno 2019

## **NOVITÀ LEGISLATIVE: AMPLIATO L'OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.**

Il Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 14/2019 che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo **Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (il “Codice”).

La maggior parte delle norme del Codice entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, avvenuta in data 14 febbraio.

In questa newsletter esamineremo le novità introdotte con il Codice, con riferimento all'obbligo di nomina, per le S.r.l., di un organo di controllo o di un revisore.

### **1. Le modifiche al codice civile**

Tra le novità introdotte dal Codice vi sono alcune modifiche al codice civile entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 16 marzo 2019.

Tali modifiche concernono **l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore** a S.r.l. rientranti nel perimetro delle “piccole imprese”.

In particolare, l'art. 379 del Codice modifica il terzo e quarto comma dell'art. 2477 c.c. come segue:

*“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) *ha superato per due esercizi consecutivi almeno **uno** dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **2 milioni di euro**; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro**; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.*

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per **tre** esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."*

Viene meno, pertanto, il rinvio all'art. 2435-bis c.c., con conseguente riduzione dei parametri volti a far scattare l'obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore<sup>1</sup>. È importante sottolineare, inoltre, come nell'art. 2477 ante-riforma fosse necessario superare due su tre delle soglie di cui all'art. 2435-bis c.c. per rendere le società soggette al suddetto obbligo. Con il Codice è invece sufficiente il superamento di una sola soglia dell'art. 2477 c.c., con riferimento ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018.

## **2. Contenuto dell'obbligo di cui all'art. 2477 c.c.**

Ricorrendo i presupposti previsti dal novellato art. 2477 c.c., le società avranno l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore.

**L'organo di controllo** è un organo sociale con finalità di controllo interno. Esso deve controllare che l'organo amministrativo svolga la propria attività nel rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta gestione.

L'organo di controllo è composto, in alternativa, da un sindaco unico o da un collegio sindacale. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. L'organo di controllo è composto da professionisti (principalmente commercialisti o avvocati) che devono essere indipendenti dalla società anche se nominati dai soci. In caso di

---

<sup>1</sup> Le soglie di cui all'art. 2435-bis c.c. in materia di bilancio in forma abbreviata sono le seguenti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

nomina di un collegio sindacale, esso è composto da 5 membri, tre dei quali (compreso il presidente) effettivi, e due dei quali supplenti. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Generalmente, la revisione legale dei conti è delegata ad un **revisore esterno**, che può essere un esperto indipendente o una società di revisione iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti si sostanzia, principalmente, nell'obbligo di verificare, su base trimestrale, la tenuta della contabilità e la corretta registrazione nelle scritture contabili delle operazioni e nella doppia verifica dei bilanci annuali e consolidati (se esistenti). La revisione legale dei conti comprende anche l'esame della corrispondenza di tali documenti alle scritture contabili.

Si precisa che lo statuto delle società che non sono tenute a redigere il bilancio consolidato e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può delegare anche la revisione legale dei conti all'organo di controllo. In tal caso il sindaco unico o tutti i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Le società, pertanto, possono nominare, alternativamente:

- a) un revisore esterno;
- b) un revisore esterno e un organo di controllo;
- c) un organo di controllo con funzione, altresì, di revisione legale dei conti.

### **3. Adempimenti a carico delle società**

Alla luce di una prima interpretazione del testo, gli adempimenti a carico delle società variano a seconda che queste debbano o meno modificare lo statuto.

Sono conformi alle nuove disposizioni gli statuti che, ad esempio, nel prevedere la nomina dell'organo di controllo o del revisore, facciano un generico riferimento agli obblighi di legge o dispongano che la nomina si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.

Diversamente, non sono conformi all'art. 2477 c.c. gli statuti che, per esempio, prevedano la nomina dell'organo di controllo o del revisore nel caso di superamento dei parametri previsti dall'art. 2435-*bis* c.c.

Si ritiene che le società non soggette all'obbligo di modifica dello statuto dispongano, per la nomina dell'organo di controllo o del revisore, di un termine di 30 giorni dall'assemblea di approvazione del bilancio del secondo esercizio in cui viene superato uno dei limiti di cui al novellato art. 2477 c.c.

Le società che devono modificare lo statuto, invece, avranno nove mesi dal 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore dell'art. 379) per modificarlo e, successivamente, 30 giorni dall'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 per la nomina dell'organo di controllo.

Infine, occorre segnalare che vi sono proposte di emendamento finalizzate ad aumentare le soglie per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore. Tali proposte prevedono che l'obbligo si applica se vengono superate due delle seguenti soglie: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 6.000.000 Euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 12.000.000 Euro; 3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 50 persone. L'obiettivo della proposta di emendamento è quello di ridurre i costi per le piccole imprese.

Jenny.Avvocati Studio Legale Associato